

norevole Romano. Se non risponderà la Commissione, risponderò io.

PRESIDENTE. Siccome è una quistione la quale già si è discussa ieri, si potrebbe ora ricominciare.

Parli, onorevole Romano.

ROMANO. Quest'articolo 18, nel modo come è stato concepito dal Governo e nel modo come è stato modificato dalla Commissione, io credo debba andar soppresso, perchè lo ritengo esiziale e dannoso al paese, e ne dirò brevemente le ragioni.

Quest'articolo sarebbe contrario alla legge sul corso forzoso del 1° maggio 1866, e propriamente all'articolo 3. Ivi non si dà facoltà ad alcuno di poter fare delle contrattazioni con altra moneta che con la certa, per modo che oggi che si viene a stabilire essere efficace la stipulazione dei pagamenti in moneta metallica delle cambiali, secondo il progetto del Governo, ed anche dei conti correnti e depositi presso le Banche e le Casse di risparmio, secondo l'aggiunta della Commissione, io credo che si venga a ledere direttamente quella legge che vieta simili contrattazioni.

Ma innanzitutto chiedo sapere: perchè volete voi dare questo privilegio al solo commercio? Perchè escludere da questo beneficio, se beneficio credete che sia, l'industria e l'agricoltura?

Certamente che a sostenere il pondo dello Stato non sta solamente il commercio, ma anche l'industria e l'agricoltura. Or, se è un beneficio, bisogna che si estenda.

Ma è veramente questo un beneficio concesso al commercio?

Io crederei di no.

Allorquando nel redigersi il Codice civile si discusse se si doveva abolire oppure no l'arresto personale, molti opinarono doversi abolire completamente questo avanzo di barbarie, altri dissero che avrebbe potuto restringersi ai soli affari di commercio. Questa opinione, tuttochè molto combattuta, infine prevalse: epperò nel mentre si abolì nel Codice civile, si presero nel Codice di commercio delle precauzioni mercè talune disposizioni restrittive onde fare che, allontanata qualunque frode, si avesse potuto applicare solamente agli affari commerciali, venendo esclusi affatto gli affari civili. Ebbene, lo credereste? Oggi, malgrado dette precauzioni, l'arresto personale è in uso tal quale, come prima, anche negli affari civili.

Tutti hanno imparato a fare dei biglietti all'ordine e sotto tal forma consacrano contrattazioni civili; portati questi alla conoscenza dei tribunali, i medesimi non possono non comminare l'arresto personale, dappoichè al magistrato non è dato vic-

lare la forma esterna degli atti quando è rispondente alla legge. Quindi si verifica che noi magistrati, anche quando sappiamo, per le conoscenze delle persone e delle cose locali, che nel tale biglietto all'ordine non si contiene che un contratto usurario, pure siamo costretti a dar corso alle loro domande comminando l'arresto personale.

Ora, hanno posto mente che, una volta che accordano l'anzidetto privilegio alle cambiali, tutte le transazioni della vita civile, tutti i contratti saranno trasformati sotto la forma cambiaria? Io credo che non hanno pensato a questo, perchè tanto varrebbe ammettere questo privilegio per le cambiali, quanto implicitamente abolire il corso forzoso del biglietto.

Quindi se si avesse voluto con questo articolo distruggere la legge del corso forzoso del 1866, io vedrei la sua ragione di essere; ma quando si vuole giovare ad una classe di cittadini, ai commercianti, io credo per lo meno che non si sia ben ponderato quello che in questo articolo si è scritto.

Ma facciamoci ad esaminare questa questione da un punto di vista più generale, e vediamo se veramente con tale espediente potesse risolversi.

Una volta che voi riconoscete come efficaci simili contrattazioni di monete metalliche, dovete permettere qualunque contrattazione nella quale la moneta venga ricevuta non pel suo valor nominale, ma pel suo valore reale e commerciale; in conseguenza dovrete permettere le contrattazioni sull'aggio.

Ma se questo venisse concesso, allora sarebbe dalle radici divelto il corso forzoso della carta. Ne avete voi ben misurate le conseguenze?

Chi dice corso forzoso dice l'opposto di corso volontario, l'uno non può con l'altro coesistere per la forza della contraddizione che nol consente.

Nè dicasi che l'obbligo di pagare l'aggio potrebbe formare oggetto di commercio. L'aggio non rappresenta che la differenza tra la carta e la moneta metallica, tra il valor reale ed il nominale; quindi si farebbe lecito imporre *jure pacti* quello che *ex lege* sarebbe onninamente vietato.

Ognuno di noi ricorda come sia surto il corso forzoso, e ognuno di noi sa le conseguenze che ne sono derivate. Allora quando con la legge-decreto del 1° maggio 1866 si venne a stabilire questo espediente che ha dato tanti travagli e danni al paese, si sancì coll'articolo 3 il divieto assoluto di qualunque contrattazione la quale mirasse ad arrestare lo scambio del biglietto cartaceo.

Se questo fu un provvedimento opportuno e necessario, per quanto esiziale, non è il caso oggi di esaminare; solamente bisogna ora vedere quale fu lo spirito da cui venne guidato il legislatore.